



# Città di Modugno

*CITTA' METROPOLITANA DI BARI*

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### N. 51 DEL 27/07/2021

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PUNTUALE - TARIP. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di luglio, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 16.14, in sessione straordinaria, in grado di prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

	<i>Presente</i>		<i>Presente</i>
1 CARFAGNINI Nunzio	Presente	14 TOSCA Davide	Assente
2 BOSCO Lucia	Presente	15 MELE Giuseppe	Presente
3 DONATI Giovanni	Presente	16 CRAMAROSSA Fabrizio	Presente
4 SBLENDORIO Marisa	Presente	17 MACINA Bartolomeo	Presente
5 VITRANO Mariarosaria	Assente	18 VITUCCI Simona	Presente
6 CASSANO Emanuele	Presente	19 SILVESTRI Vito	Presente
7 MASTROMARCO Nicole	Presente	20 VASILE Lorenzo	Presente
8 STEA Alessandra	Presente	21 GRAMAZIO Raffaele	Presente
9 CHESSA Antonio	Presente	22 BELLINO Giovanna	Presente
10 SCELSEI Vincenzo	Presente	23 CAPUTO Nicola Giuseppe	Assente
11 LINSALATA Michele	Presente	24 LOSOLE Pietro	Assente
12 VENTOLA Antonella	Presente		
13 PANETTELLA Maurizio	Presente		
		25 BONASIA Nicola - <b>Sindaco</b>	Presente

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 21. SONO, ALTRESI', PRESENTI GLI ASSESSORI: MAURELLI, MONTEBRUNO, SPIZZICO

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott. PANETTELLA Maurizio  
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

*Città di Modugno - CC n. 51 del 27/07/2021*  
*Originale*

Il Presidente introduce l'argomento in oggetto e cede la parola all'assessore Maurelli, la quale richiama la relazione che accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore:

### **“IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*
- l'art. 151, comma 1, del TUEL - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all'art.1, comma 639 e seguenti, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da:

1. Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata;
2. Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
3. Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di fabbricati e aree fabbricabili;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) i quali contengono la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI;

Visto altresì che la medesima Legge 27 dicembre 2013 n.147, all'art.1, comma 652, prevede deroghe ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999.

Vista la deliberazione di ARERA in data 31 ottobre 2019, n. 443 avente ad oggetto: *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021”* ed il relativo allegato A) *“Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”*.

Tenuto conto che

prima dell'avvio del MTR, il punto 2.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99 prevedeva che il costo del personale fosse computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) solo per una percentuale non superiore al 50%, mentre la restante parte andava inserita nei Costi Comuni (CC), tra i Costi Generali di Gestione (CGG). L'entità di tale percentuale, nel limite del 50%, costituiva opzione discrezionale da esercitare da parte di chi redigeva il PEF.

a seguito dell'entrata in vigore del Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti i gestori ed in Comuni devono invece computare alla suddetta voce “Costi Generali di



Gestione” (CGG) solo i costi relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio del ciclo integrato rifiuti che, in generale, alla quota parte dei costi di struttura (quali ad esempio le spese generali, quota parte dei costi amministrativi della società, ecc.), non comprendendo i costi relativi al personale impiegato in attività operative del ciclo integrato, che devono essere invece integralmente inseriti tra i costi variabili determinando così (in caso di mancata variazione dei costi complessivi) un consistente aumento della quota variabile ed una speculare diminuzione della quota fissa della TARI.

Considerato che:

l’art 1, comma 1, della Legge n. 481/95 istitutiva dell’Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*

l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, disponeva che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995”*.

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”* (lett. c); *“tutela dei diritti degli utenti [...]”* (lett. d); *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h); *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

Considerato:

che la normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/2013, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della Legge 147/2013;

che la predetta norma:

- al, comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;



- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “*l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP*”, la quale è “*applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;
- al comma 683 dispone che “*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*”.

Considerato che:

con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l’altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europolitano e nazionale;

all’articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF risultano previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l’altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 6.1).

il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4).

l’Autorità, fatta salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5);

Tenuto conto che con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l’Autorità, al fine di ridurre l’onere amministrativo per i soggetti interessati, e comunque in un’ottica di tutela degli utenti, ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l’approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell’Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all’uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia.

Considerato che con la deliberazione 158/2020/R/RIF, in ragione del perdurare dello stato



di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli stakeholder.

Preso atto:

che con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;

che con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.I)-

Nell'ambito delle misure di *“sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* varate con il decreto-legge 18/2020, all'articolo 107 è stato disposto che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”* (comma 5)”.

Considerato che con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il Decreto Legge 18/2020, l'Autorità ha previsto che *“nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], approvi per l'anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire [...]”*.

Vista la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”*, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”*.



Considerato che in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.

Visto che la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*" e che con Delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

Visto l'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'AGER e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Considerato che nel territorio pugliese i Comuni figurano come "*Gestore*" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da AGER si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2018, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2020.

Considerato che per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 4/06/2020, con la quale si stabilivano le tariffe della TARI per l'anno 2020;

Considerato:

- che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 11/5/2021, in applicazione dell'art. 14, comma 8, del Regolamento di applicazione della TARI Puntuale, ha determinato in € **293.000** la somma da stanziare a titolo di agevolazione TARIP a carico della fiscalità generale;
- che l'importo di tale agevolazione, anche alla luce dell'impatto del virus SARS COV2 sui cittadini, verrà impiegato ai fini della riduzione della quota variabile delle utenze domestiche in misura proporzionale alle stesse.

Rilevato:

- che l'art. 6, del DL 73/2021 dispone che "*in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche*".



- che l'importo del predetto fondo, in attesa del Decreto Ministeriale di attribuzione, è stimato congruo per il Comune di Modugno dall'Istituto per la Finanza degli Enti Locali in **€ 469.553,00**.
- che la predetta somma verrà utilizzata:
  - a) per **€ 390.00,00** circa con detrazioni alla quota variabile delle Utenze Non Domestiche interessate dai predetti provvedimenti restrittivi a mezzo riduzione pari al **35%** della predetta quota;
  - b) l'intera somma residuale rispetto all'erogazione delle riduzioni di cui al punto precedente, a seguito dell'emanazione dell'approvando Decreto Ministeriale, verrà erogata per coprire agevolazioni da erogare "a sportello", fino ad esaurimento fondi, e nella misura del **35%** della rispettiva quota variabile TARI da riservare alle attività economiche (non rientranti nell'agevolazione di cui al punto precedente sub a) che risulteranno aver subito una riduzione del fatturato 2019/2020 in misura non inferiore al 30%.

Considerato che, la copertura del minor gettito TARI, è stata assicurata dall'iscrizione, nel Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022, annualità 2021, in corso di approvazione, di un uguale contributo a carico del Comune quale autorizzazione di spesa.

Dato atto che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 Luglio 2021 ai sensi del [n. 99/2021](#) (cosiddetto decreto Fisco/Lavoro);

Visto il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2021, presentato dal Servizio Ambiente ad AGER con nota prot. n. 2552 del 09/03/2021, validato da AGER con determinazione 196 in data 21/06/2021 ed approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, che presenta dei costi per un totale di **€ 7.189.386,25**, suddivisi in € 4.537.194,48 di quota fissa e € 2.652.191,77 di quota variabile;

Rilevato che va applicata anche la norma dettata dall'art. 1, comma 653 della l. 147/2013, in base alla quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Considerato che in base alle verifiche effettuate i fabbisogni standard di cui sopra pari a € 4.988.539,78, anche in considerazione delle diverse e specifiche condizioni di applicazione del suddetto calcolo e delle poche variabili considerate che non possono descrivere compiutamente la situazione attuale caratterizzata da elevati costi di trattamento della frazione organica e dei rifiuti residui, risultano sostanzialmente coerenti con gli attuali costi sostenuti dal Comune di Modugno.

Considerato che il Regolamento per la TARI Puntuale approvato in data 26/03/2018 con Deliberazione 9/2018, come successivamente modificato, attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze:

- ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra quota fissa e variabile (art.3 comma 3);
- determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i coefficienti Ka e Kb (art.6, comma4);
- determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc (art.7, comma 6);
- stabilire il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche (art. 6, comma 14 e art. 7, comma 9);



- determinare la percentuale di acconto dell'importo annuo dovuto;
- determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio,(art.3 comma 2);

Ritenuto pertanto necessario, in base al nuovo metodo tariffario ARERA:

- ripartire il costo totale del servizio come segue:
  - a) **42,16%** per le utenze domestiche e **57,84%** per le utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti,
  - b) **63,11%** quota fissa – **36,89%** quota variabile in totale sulla base delle singole voci di costo;
  - c) nello specifico **65,22%** quota fissa – **34,78%** quota variabile per le utenze domestiche e **61,57%** quota fissa – **38,43%** quota variabile per le utenze non domestiche, sulla base delle singole voci di costo;
- stabilire i coefficienti Ka e Kb entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a quanto specificato nelle tabelle seguenti per le utenze domestiche anche in relazione agli svuotamenti medi dei contenitori del rifiuto residuo non recuperabile rilevati nel corso del 2018;
- determinare i coefficienti Kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R.27 aprile 1999, n. 158;
- stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a quanto specificato nelle tabelle seguenti per le utenze non domestiche in relazione agli svuotamenti medi del contenitore del rifiuto residuo non recuperabile rilevati nel corso del 2019 e 2020 (anno particolare a seguito della pandemia (COVID19));
- approvare, per l'anno 2021, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche e il numero minimo degli svuotamenti nonché gli indici(in litri/mq. anno) per il calcolo dei litri degli svuotamenti minimi preassegnati per la raccolta del residuo e per il calcolo della volumetria dedicata alla raccolta dell'umido inclusi nel costo della quota variabile preassegnata per le utenze non domestiche, come da tabelle che seguono:

#### UTENZE DOMESTICHE

TARI PUNTUALE 2021 - PARTE FISSA – UTENZE DOMESTICHE				TARI 2020
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Ka	TARIFFA FISSA* €/mq.	TARIFFA FISSA* €/mq.*
1	Nucleo familiare con 1 componente	<b>0,81</b>	<b>€ 1,23</b>	€ 1,31
2	Nucleo familiare con 2 componenti	<b>0,94</b>	<b>€ 1,42</b>	€ 1,53
3	Nucleo familiare con 3 componenti	<b>1,02</b>	<b>€ 1,55</b>	€ 1,66
4	Nucleo familiare con 4 componenti	<b>1,09</b>	<b>€ 1,65</b>	€ 1,77
5	Nucleo familiare con 5 componenti	<b>1,1</b>	<b>€ 1,67</b>	€ 1,79
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	<b>1,06</b>	<b>€ 1,60</b>	€ 1,72

\* al netto del tributo ambientale





<b>TARI PUNTUALE 2021 - PARTE VARIABILE – UTENZE DOMESTICHE</b>						<b>TARI2020</b>
<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE Kb</b>	<b>Svuotamenti minimi con mastello da 30 litri</b>	<b>Svuotamenti minimi con bidone da 120 litri</b>	<b>TARIFFA VARIAB.* €/anno</b>	<b>TARIFFA VARIAB. * €/anno</b>
<b>1</b>	Nucleo fam. con 1 comp.	<b>0,9</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>€ 56,40</b>	€ 48,00
<b>2</b>	Nucleo fam. con 2 comp	<b>1,1</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>€ 67,68</b>	€ 57,60
<b>3</b>	Nucleo fam. con 3 comp	<b>1,3</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>€ 78,96</b>	€ 67,20
<b>4</b>	Nucleo fam. con 4 comp	<b>1,5</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>€ 90,24</b>	€ 76,80
<b>5</b>	Nucleo fam. con 5 comp	<b>1,6</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>€ 101,52</b>	€ 86,40
<b>6</b>	Nucleo fam. con 6 o più comp	<b>1,8</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>€ 112,80</b>	€ 96,00

Costo svuotamenti aggiuntivi in €/litro per Utenze Domestiche*	<b>€ 0,094</b>
--	----------------

\* al netto del tributo ambientale

Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un mastello da 30 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 2,82



**UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>TARI PUNTUALE 2021 - PARTE FISSA - UTENZE NON DOMESTICHE</b>				TARI2020
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFF. Kc	TARIFFA FISSA* €/mq.	TARIFFA FISSA* €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,59</b>	<b>€ 1,78</b>	€ 1,90
2	Cinematografi e teatri	<b>0,43</b>	<b>€ 1,32</b>	€ 1,41
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	<b>0,42</b>	<b>€ 1,27</b>	€ 1,36
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	<b>0,71</b>	<b>€ 2,17</b>	€ 2,32
5	Stabilimenti balneari	<b>0,53</b>	<b>€ 1,62</b>	€ 1,73
6	Esposizioni, autosaloni	<b>0,51</b>	<b>€ 1,55</b>	€ 1,66
7	Alberghi con ristorante	<b>1,31</b>	<b>€ 3,98</b>	€ 4,26
8	Alberghi senza ristorante	<b>1,03</b>	<b>€ 3,11</b>	€ 3,33
9	Case di cura e riposo	<b>1,04</b>	<b>€ 3,17</b>	€ 3,39
10	Ospedali	<b>1,29</b>	<b>€ 3,91</b>	€ 4,19
11	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>1,10</b>	<b>€ 3,34</b>	€ 3,58
12	Banche ed istituti di credito	<b>0,71</b>	<b>€ 2,17</b>	€ 2,32
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<b>1,06</b>	<b>€ 3,21</b>	€ 3,44
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>1,38</b>	<b>€ 4,19</b>	€ 4,48
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	<b>0,82</b>	<b>€ 2,49</b>	€ 2,67
16	Banchi di mercato beni durevoli	<b>1,55</b>	<b>€ 4,71</b>	€ 5,04
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<b>1,42</b>	<b>€ 4,32</b>	€ 4,62
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<b>0,98</b>	<b>€ 2,96</b>	€ 3,17
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>1,27</b>	<b>€ 3,84</b>	€ 4,11
20	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,79</b>	<b>€ 2,39</b>	€ 2,56
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,80</b>	<b>€ 2,44</b>	€ 2,61
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<b>3,76</b>	<b>€ 11,42</b>	€ 12,22
23	Mense, birrerie, amburgherie	<b>2,92</b>	<b>€ 8,87</b>	€ 9,49
24	Bar, caffè, pasticceria	<b>3,24</b>	<b>€ 9,82</b>	€ 10,51
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>2,22</b>	<b>€ 6,75</b>	€ 7,22
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>2,23</b>	<b>€ 6,77</b>	€ 7,25
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<b>4,42</b>	<b>€ 13,40</b>	€ 14,34
28	Ipermercati di generi misti	<b>2,46</b>	<b>€ 7,47</b>	€ 8,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	<b>3,82</b>	<b>€ 11,59</b>	€ 12,40
30	Discoteche, night club	<b>1,63</b>	<b>€ 4,93</b>	€ 5,28

\* al netto del tributo ambientale



<b>TARI PUNTUALE 2021 PARTE VARIABILE - UTENZE NON DOMESTICHE</b>					
CAT.	DESCRIZIONE	Indice per il calcolo dei litri di svuot. min. preassegnati per la racc. del residuo in litri/mq.anno*	Indice per il calcolo della vol. dedicati alla racc. dell'umido inclusi nel costo della PV in litri/mq.anno**	TARI 2021 €/mq	TARI 2020 €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>10,91</b>	<b>3,43</b>	<b>€ 1,03</b>	€ 0,87
2	Cinematografi e teatri	<b>10,19</b>	<b>1,43</b>	<b>€ 0,96</b>	€ 0,88
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	<b>9,55</b>	<b>1,43</b>	<b>€ 0,90</b>	€ 0,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	<b>10,37</b>	<b>3,46</b>	<b>€ 0,97</b>	€ 0,88
5	Stabilimenti balneari	<b>11,64</b>	<b>2,92</b>	<b>€ 1,09</b>	€ 0,96
6	Esposizioni, autosaloni	<b>12,19</b>	<b>1,43</b>	<b>€ 1,15</b>	€ 1,04
7	Alberghi con ristorante	<b>4,55</b>	<b>20,00</b>	<b>€ 0,43</b>	€ 0,40
8	Alberghi senza ristorante	<b>21,55</b>	<b>8,23</b>	<b>€ 2,03</b>	€ 1,76
9	Case di cura e riposo	<b>13,82</b>	<b>11,43</b>	<b>€ 1,30</b>	€ 1,12
10	Ospedali	<b>35,00</b>	<b>11,43</b>	<b>€ 3,29</b>	€ 2,80
11	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>15,91</b>	<b>1,43</b>	<b>€ 1,50</b>	€ 1,28
12	Banche ed istituti di credito	<b>17,47</b>	<b>0,69</b>	<b>€ 1,64</b>	€ 1,44
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<b>26,37</b>	<b>1,43</b>	<b>€ 2,48</b>	€ 2,16
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>29,68</b>	<b>1,12</b>	<b>€ 2,79</b>	€ 2,40
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	<b>16,71</b>	<b>0,88</b>	<b>€ 1,57</b>	€ 1,36
16	Banchi di mercato beni durevoli	<b>42,64</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 4,01</b>	€ 3,44
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<b>34,84</b>	<b>1,06</b>	<b>€ 3,27</b>	€ 2,80
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<b>23,73</b>	<b>1,43</b>	<b>€ 2,23</b>	€ 1,92
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>32,73</b>	<b>1,43</b>	<b>€ 3,08</b>	€ 2,64
20	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>9,10</b>	<b>2,86</b>	<b>€ 0,86</b>	€ 0,80
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>12,37</b>	<b>2,86</b>	<b>€ 1,16</b>	€ 1,04
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<b>97,81</b>	<b>28,35</b>	<b>€ 9,19</b>	€ 7,84
23	Mense, birrerie, amburgherie	<b>30,90</b>	<b>27,58</b>	<b>€ 2,90</b>	€ 6,16
24	Bar, caffè, pasticceria	<b>70,16</b>	<b>16,88</b>	<b>€ 6,60</b>	€ 5,68
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>36,37</b>	<b>22,29</b>	<b>€ 3,42</b>	€ 2,96
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>43,19</b>	<b>22,86</b>	<b>€ 4,06</b>	€ 3,52
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<b>114,00</b>	<b>145,05</b>	<b>€ 10,72</b>	€ 9,12
28	Ipermercati di generi misti	<b>45,63</b>	<b>23,36</b>	<b>€ 4,29</b>	€ 3,68
29	Banchi di mercato generi alimentari	<b>85,45</b>	<b>42,40</b>	<b>€ 8,03</b>	€ 6,88
30	Discoteche, night club	<b>41,10</b>	<b>8,80</b>	<b>€ 3,86</b>	€ 3,36

\* Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza con arrotondamento in eccesso al volume del contenitore prescelto (ad es. mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere il numero di svuotamenti minimi preassegnati per il rifiuto residuo. Stabilito il numero di litri di volumetria del rifiuto residuo preassegnata. Ad esempio, un'attività con 100 mq ed un indice in litri/mq.anno di 97,81 con assegnato un bidone da 120 litri avrà a diritto a  $100 \times 97,81 = 9781$  litri che suddivisi per 120 (litri contenitore) ammontano a 81,5 svuotamenti che vengono arrotondati a 82 svuotamenti/anno del contenitore del rifiuto residuo e per questo servizio paga  $82 \times 120 = 9840$  litri che moltiplicati per il costo degli svuotamenti in €/litro determina un costo di 1.272,55 euro per la quota variabile preassegnata minima della TARI. Gli eventuali ulteriori svuotamenti determinano un addebito a consuntivo di € 15,520 per ogni svuotamento aggiuntivo.

\*\* Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza e suddivisi per il numero di passaggi all'anno garantiti per la raccolta dell'umido con arrotondamento in eccesso al volume del contenitore prescelto (ad es. mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere la volumetria dei contenitori preassegnati per la raccolta dell'umido (si assume uno svuotamento ad ogni passaggio a causa della elevata putrescibilità dell'umido che non consente uno stoccaggio



prolungato del materiale all'interno del contenitore).Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un bidone da 120 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 11,28.

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze non Domestiche*	<b>€ 0,094</b>
---	----------------

\*al netto del tributo ambientale

Alla quota variabile delle Utenze Domestiche si applicano le seguenti ulteriori riduzioni percentuali finanziate dal Bilancio comunale in € 293.000,00:

RIDUZIONI	Da Bil. Comunale	Parte Fissa	Parte Variabile
AGEVOLAZIONE A CARICO FISCALITA' GENERALE 1 COMP	SI	0%	17%
AGEVOLAZIONE A CARICO FISCALITA' GENERALE 2 COMP	SI	0%	19%
AGEVOLAZIONE A CARICO FISCALITA' GENERALE 3 COMP	SI	0%	21%
AGEVOLAZIONE A CARICO FISCALITA' GENERALE 4 COMP	SI	0%	24%
AGEVOLAZIONE A CARICO FISCALITA' GENERALE 5 COMP	SI	0%	27%
AGEVOLAZIONE A CARICO FISCALITA' GENERALE 6 o piu' COMP	SI	0%	30%

Alla quota variabile delle Utenze Non Domestiche si applicano le seguenti riduzioni alla finanziate da fondi statali ex DL 73/2021 (cd Sostegni bis):

RIDUZIONI UND 2021 per sottocategoria TARI	DPR 158	Sott. Cat.	% riduz.
Ass. istituz. con fini assist., politici, culturali, sindacali, previd. e benefiche	1	1_1	35%
Chiese e altre istituzioni ed associazioni religiose	1	1_2	35%
Scuole da ballo	1	1_3	35%
Sale da gioco, da ballo e da divertimento	1	1_4	35%
Musei e gallerie pubbliche e private	1	1_5	35%
Scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado	1	1_6	35%
Centri di istruzione e formazione lavoro	1	1_7	35%
Biblioteche ed archivi	1	1_8	35%
Cinema	2	2_1	35%
Teatri	2	2_2	35%
Sale congressi e convegni	2	2_3	35%
Bocciodromi e simili	4	4_1	35%
Palestre ginnico sportive	4	4_2	35%
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva	4	4_3	35%
Campeggi	4	4_6	35%
Gestione di piscine	4	4_7	35%
Alberghi con ristorante	7	7_1	35%
Ostelli per la gioventù	8	8_1	35%
Alberghi	8	8_2	35%
Locande	8	8_3	35%
Pensioni	8	8_4	35%
Affittacamere e alloggi	8	8_5	35%
Bed and breakfast	8	8_6	35%
Residences	8	8_7	35%



<b>RIDUZIONI UND 2021 per sottocategoria TARI</b>	<b>DPR 158</b>	<b>Sott. Cat.</b>	<b>% riduz.</b>
Case di cura e riposo	9	9_1	35%
Collegi	9	9_3	35%
Centri diurni ed ist. privati di educazione con sala mensa annessa	9	9_4	35%
Uffici e agenzie in genere	11	11_5	35%
Autoscuole	11	11_7	35%
Agenzie di viaggio	11	11_9	35%
Ricevitorie lotto, totip, totocalcio, ecc.	11	11_10	35%
Internet points	11	11_11	35%
Attività di noleggio di prodotti vari	11	11_12	35%
Librerie	13	13_1	35%
Cartolerie	13	13_2	35%
Bazar	13	13_3	35%
Abbigliamento	13	13_4	35%
Pelletterie	13	13_5	35%
Pelliccerie	13	13_6	35%
Elettrodomestici	13	13_7	35%
Giocattoli	13	13_11	35%
Colori e vernici	13	13_12	35%
Ferramenta	13	13_13	35%
Articoli sportivi	13	13_14	35%
Calzature	13	13_15	35%
Mobili	13	13_17	35%
Prodotti di profumeria e cosmesi	13	13_21	35%
Negozi di mobili e macchine per ufficio	13	13_22	35%
Vendita dischi, videocassette e prodotti simili	13	13_23	35%
Altri esercizi commerciali per la vendita di beni durevoli	13	13_25	35%
Commercio all'ingrosso per le attività previste nella classe e similari	13	13_26	35%
Gioiellerie, orologerie e oreficerie	15	15_1	35%
Negozi di filatelia e numismatica	15	15_3	35%
Strumenti musicali	15	15_4	35%
Bigiotterie	15	15_5	35%
Tessuti	15	15_6	35%
Negozi mercerie e filati	15	15_7	35%
Commercio all'ingrosso per le attività comprese nella classe e simili	15	15_9	35%
Locali o aree mercati con vendita di beni non alimentari	16	16_1	35%
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, solarium, ecc.	17	17_1	35%
Parrucchieri e barbieri	17	17_2	35%
Estetista	17	17_3	35%
Ristoranti e trattorie	22	22_1	35%
Rosticcerie e friggitorie	22	22_2	35%
Self service con tavoli per consumazione	22	22_3	35%
Pizzerie e tavole calde	22	22_4	35%
Agriturismo	22	22_5	35%
Osterie con cucina	22	22_6	35%
Altre attività rientranti nel comparto della ristorazione	22	22_7	35%
Pub	22	22_8	35%
Mense popolari e refettori in genere	23	23_1	35%
Mense	23	23_2	35%



<b>RIDUZIONI UND 2021 per sottocategoria TARI</b>	<b>DPR 158</b>	<b>Sott. Cat.</b>	<b>% riduz.</b>
Birrerie	23	23_3	35%
Osterie senza cucina	23	23_4	35%
Amburgherie	23	23_5	35%
Bar e caffè	24	24_1	35%
Bar pasticcerie	24	24_2	35%
Bar gelaterie	24	24_3	35%
Gelaterie	24	24_4	35%
Pasticcerie	24	24_5	35%
Night clubs	30	30_1	35%
Ritrovi notturni con bar ristoro	30	30_2	35%
Clubs privati con bar ristoro	30	30_3	35%

Alla luce della data di approvazione delle Tariffe TARI 2021 si prevede di modificare la data di scadenza del versamento come determinata dall'art. 16, comma 4, del Regolamento TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/06/2021, come di seguito indicato:

- *Scadenza 1^ rata - 30/09/2021*
- *Scadenza 2^ rata - 31/03/2022*

Il consigliere MACINA comunica che la commissione consiliare competente, a maggioranza, ha espresso parere favorevole. Si dà atto che alle 16.28 entra Caputo (Presenti n. 22).

Il consigliere CHESSA chiede al Responsabile del Servizio Entrate, dott. Gesmundo, dopo aver dato lettura del punto n. 5 del dispositivo, se - una volta chiusi i termini delle domande a sportello – qualora residui ulteriore somma, la stessa possa essere utilizzata per le imprese che hanno ricevuto già l'agevolazione che per quelle che hanno già fatto domanda.

GESMUNDO risponde che la soluzione che ha prospettato il consigliere Chessa può essere presa in considerazione, sempre al fine di raggiungere l'importo si può erogare. Chessa preannuncia di voler presentare all'uopo un emendamento.

A fronte di alcune domande effettuate dal consigliere CRAMAROSSA, Gesmundo spiega all'assise che è stato valutato opportuno erogare la somma maggiore in funzione delle attività oggetto di limitazioni, perché il testo della norma fa riferimento esplicitamente a quei casi. Un quinto della somma disponibile verrà comunque erogata alle attività che, pur non oggetto di chiusure, hanno riscontrato perdite di fatturato. I 390 mila euro previsti, verranno distribuiti direttamente sugli avvisi di pagamento che arriveranno alle attività economiche. Il cons. CARFAGNINI esprime apprezzamento per i contenuti della proposta di deliberazione ed il lavoro svolto dall'assessorato e dal Servizio.

Il Responsabile GESMUNDO illustra il seguente emendamento al fine di integrare il punto 5) del dispositivo: "Qualora a seguito dell'avviso pubblico, con il quale si porterà all'attenzione dei potenziali beneficiari la possibilità di fruire della riduzione del 35 per cento, dovessero risultare economie sul fondo disponibile, verrà pubblicato un ulteriore avviso pubblico aperto a tutte le utenze non domestiche che risulteranno disporre del previsto requisito inerente il fatturato e che non abbiano partecipato al primo avviso. Anche in tale ipotesi si provvederà all'erogazione dei fondi residui sino ad esaurimento degli stessi e in ordine di arrivo delle istanze".

Il consigliere CHESSA, ufficializza la presentazione dell'emendamento affinché in coda al punto 5 si aggiunga il seguente testo: "Qualora a seguito dell'avviso pubblico, con il quale si porterà all'attenzione dei potenziali beneficiari la possibilità di fruire della riduzione del 35 per cento, dovessero risultare economie sul fondo disponibile, verrà pubblicato un ulteriore avviso pubblico



aperto a tutte le utenze non domestiche che risulteranno disporre del previsto requisito inerente il fatturato e che non abbiano partecipato al primo avviso. Anche in tale ipotesi si provvederà all'erogazione dei fondi residui sino ad esaurimento degli stessi e in ordine di arrivo delle istanze". Si dà atto che alle 17 entra Losole (Presenti n. 23).

Il consigliere CRAMAROSSA chiede se sia opportuno rimuovere il termine di scadenza dello sportello e lasciare aperto il fondo fino a che effettivamente non si esaurisca. GESMUNDO dichiara che è necessario inserire un termine alla stregua della necessità di eseguire la successiva rendicontazione. Alla scadenza del termine, di conseguenza, potrebbero sussistere economie. Il Presidente dà atto che sull'emendamento, durante la stessa seduta, sono stati espressi pareri tecnico e contabile favorevoli, così come favorevole è il parere dei revisori dei conti.

Il consigliere CAPUTO reputa opportuno, in caso di riapertura del bando in presenza di economie, di abbassare la soglia di riduzione del fatturato per coinvolgere più imprese.

Il Presidente PANETTELLA propone alcuni minuti di sospensione per rivedere in maniera più analitica l'emendamento, al fine di evitare potenziali ambiguità testuali idonee a determinare criticità applicative. Alle 17.20 la seduta è sospesa. Il Presidente dispone l'appello accertando alle ore 17.42 la presenza di n. 23 consiglieri e n. 2 assenti (TOSCA, VITRANO).

Il cons. CHESSA dichiara di ritirare il precedente emendamento per presentarne altro, contenente una specificazione rispetto al precedente. In coda al punto 5) del dispositivo, dopo il punto, si aggiunge il testo: *"Qualora, a seguito dell'avviso pubblico con il quale si porterà all'attenzione dei potenziali beneficiari la possibilità di fruire della riduzione del 35%, dovessero risultare economie sul fondo disponibile, verrà pubblicato un ulteriore avviso pubblico aperto a tutte le Utenze non Domestiche che risulteranno disporre del previsto requisito inerente il fatturato e che non abbiano partecipato al primo avviso in quanto destinatari delle agevolazioni di cui al precedente punto 4. Anche in tale ipotesi si provvederà all'erogazione dei fondi residui sino ad esaurimento degli stessi ed in ordine di arrivo delle istanze"*.

Il Presidente comunica nuovamente che sull'emendamento, durante la stessa seduta, sono stati espressi pareri tecnico e contabile favorevoli espressi, rispettivamente, dal Responsabile Servizio 7 Gesmundo, dal Responsabile del Servizio 6 De Pasquale e dal collegio dei revisori dei conti. Il consigliere SCELSI chiede di sapere quale criterio sia stato usato per stabilire l'ammontare delle riduzioni. L'assessore MAURELLI dichiara che è stata individuata la riduzione del 35 per cento per le attività che hanno subito restrizioni per effetto di decreti poiché consente di arrivare alla copertura dei 390.000 euro di fondo.

Il Presidente, chiusa la discussione sul punto, pone in votazione la proposta di emendamento del consigliere Chessa per appello nominale, accertando il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 23;

Voti a favore: n. 14;

Astenuti: n. 9 (CRAMAROSSA, MACINA, VITUCCI, SILVESTRI, VASILE, GRAMAZIO, BELLINO, CAPUTO, LOSOLE);

Assenti: n. 2 (VITRANO, TOSCA);

La consigliera VITUCCI motiva l'astensione sul provvedimento ritenuto privo di particolare slancio e non condividendo, nel merito, le percentuali di ripartizione della riduzione prevista dal provvedimento.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione così come emendata, accertando il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 23;

Voti a favore: n. 14;

Astenuti: n. 9 (CRAMAROSSA, MACINA, VITUCCI, SILVESTRI, VASILE, GRAMAZIO, BELLINO, CAPUTO, LOSOLE);



Assenti: n. 2 (VITRANO, TOSCA);

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Acquisiti in merito alla presente proposta i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Entrate – Dott. Fulvio Pasquale Gesmundo, e, contabile, del Responsabile del Servizio Finanziario – Dott.ssa Valeria De Pasquale, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il verbale n. 15/2021 del Collegio dei revisori dei conti;

### DELIBERA

- DI RIPARTIRE**, per l'anno 2021, il costo totale del servizio come segue:
  - **42,16%** per le utenze domestiche e **57,84%** per le utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti,
  - **63,11%** quota fissa – **36,89%** quota variabile in totale sulla base delle singole voci di costo;
  - nello specifico **65,22%** quota fissa – **34,78%** quota variabile per le utenze domestiche e **61,57%** quota fissa – **38,43%** quota variabile per le utenze non domestiche, sulla base delle singole voci di costo;
- DI APPROVARE**, per l'anno 2021, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche, e stabilire il numero minimo degli svuotamenti e dei litri/mq preassegnati, come da tabelle che seguono:

### UTENZE DOMESTICHE

TARI PUNTUALE 2021 - PARTE FISSA – UTENZE DOMESTICHE				TARI 2020
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Ka	TARIFFA FISSA* €/mq.	TARIFFA FISSA* €/mq.*
1	Nucleo familiare con 1 componente	<b>0,81</b>	<b>€ 1,23</b>	€ 1,31
2	Nucleo familiare con 2 componenti	<b>0,94</b>	<b>€ 1,42</b>	€ 1,53
3	Nucleo familiare con 3 componenti	<b>1,02</b>	<b>€ 1,55</b>	€ 1,66
4	Nucleo familiare con 4 componenti	<b>1,09</b>	<b>€ 1,65</b>	€ 1,77
5	Nucleo familiare con 5 componenti	<b>1,1</b>	<b>€ 1,67</b>	€ 1,79
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	<b>1,06</b>	<b>€ 1,60</b>	€ 1,72

\* al netto del tributo ambientale



**Città di Modugno**



<b>TARI PUNTUALE 2021 - PARTE VARIABILE – UTENZE DOMESTICHE</b>						TARI2020
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Kb	Svuotamenti minimi con mastello da 30 litri	Svuotamenti minimi con bidone da 120 litri	TARIFFA VARIAB.* €/anno	TARIFFA VARIAB.* €/anno
1	Nucleo fam. con 1 comp.	<b>0,9</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>€ 56,40</b>	€ 48,00
2	Nucleo fam. con 2 comp	<b>1,1</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>€ 67,68</b>	€ 57,60
3	Nucleo fam. con 3 comp	<b>1,3</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>€ 78,96</b>	€ 67,20
4	Nucleo fam. con 4 comp	<b>1,5</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>€ 90,24</b>	€ 76,80
5	Nucleo fam. con 5 comp	<b>1,6</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>€ 101,52</b>	€ 86,40
6	Nucleo fam. con 6 o più comp	<b>1,8</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>€ 112,80</b>	€ 96,00

Costo svuotamenti aggiuntivi in €/litro per Utenze Domestiche*	<b>€ 0,094</b>
--	----------------

\* al netto del tributo ambientale

Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un mastello da 30 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 2,82

#### UTENZE NON DOMESTICHE

<b>TARI PUNTUALE 2021 - PARTE FISSA - UTENZE NON DOMESTICHE</b>				TARI2020
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFF. Kc	TARIFFA FISSA* €/mq.	TARIFFA FISSA* €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,59</b>	<b>€ 1,78</b>	€ 1,90
2	Cinematografi e teatri	<b>0,43</b>	<b>€ 1,32</b>	€ 1,41
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	<b>0,42</b>	<b>€ 1,27</b>	€ 1,36
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	<b>0,71</b>	<b>€ 2,17</b>	€ 2,32
5	Stabilimenti balneari	<b>0,53</b>	<b>€ 1,62</b>	€ 1,73
6	Esposizioni, autosaloni	<b>0,51</b>	<b>€ 1,55</b>	€ 1,66
7	Alberghi con ristorante	<b>1,31</b>	<b>€ 3,98</b>	€ 4,26
8	Alberghi senza ristorante	<b>1,03</b>	<b>€ 3,11</b>	€ 3,33
9	Case di cura e riposo	<b>1,04</b>	<b>€ 3,17</b>	€ 3,39
10	Ospedali	<b>1,29</b>	<b>€ 3,91</b>	€ 4,19
11	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>1,10</b>	<b>€ 3,34</b>	€ 3,58
12	Banche ed istituti di credito	<b>0,71</b>	<b>€ 2,17</b>	€ 2,32
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<b>1,06</b>	<b>€ 3,21</b>	€ 3,44
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>1,38</b>	<b>€ 4,19</b>	€ 4,48
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	<b>0,82</b>	<b>€ 2,49</b>	€ 2,67
16	Banchi di mercato beni durevoli	<b>1,55</b>	<b>€ 4,71</b>	€ 5,04



17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<b>1,42</b>	<b>€ 4,32</b>	€ 4,62
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<b>0,98</b>	<b>€ 2,96</b>	€ 3,17
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>1,27</b>	<b>€ 3,84</b>	€ 4,11
20	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,79</b>	<b>€ 2,39</b>	€ 2,56
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,80</b>	<b>€ 2,44</b>	€ 2,61
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<b>3,76</b>	<b>€ 11,42</b>	€ 12,22
23	Mense, birrerie, amburgherie	<b>2,92</b>	<b>€ 8,87</b>	€ 9,49
24	Bar, caffè, pasticceria	<b>3,24</b>	<b>€ 9,82</b>	€ 10,51
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>2,22</b>	<b>€ 6,75</b>	€ 7,22
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>2,23</b>	<b>€ 6,77</b>	€ 7,25
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<b>4,42</b>	<b>€ 13,40</b>	€ 14,34
28	Ipermercati di generi misti	<b>2,46</b>	<b>€ 7,47</b>	€ 8,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	<b>3,82</b>	<b>€ 11,59</b>	€ 12,40
30	Discoteche, night club	<b>1,63</b>	<b>€ 4,93</b>	€ 5,28

\* al netto del tributo ambientale

<b>TARI PUNTUALE 2021 PARTE VARIABILE - UTENZE NON DOMESTICHE</b>					
CAT.	DESCRIZIONE	Indice per il calcolo dei litri di svuot. min. preassegnati per la racc. del residuo in litri/mq.anno *	Indice per il calcolo della vol. dedicati alla racc. dell'umido inclusi nel costo della PV in litri/mq.anno**	<b>TARI 2021 €/mq</b>	TARI 2020 €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>10,91</b>	<b>3,43</b>	<b>€ 1,03</b>	€ 0,87
2	Cinematografi e teatri	<b>10,19</b>	<b>1,43</b>	<b>€ 0,96</b>	€ 0,88
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	<b>9,55</b>	<b>1,43</b>	<b>€ 0,90</b>	€ 0,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	<b>10,37</b>	<b>3,46</b>	<b>€ 0,97</b>	€ 0,88
5	Stabilimenti balneari	<b>11,64</b>	<b>2,92</b>	<b>€ 1,09</b>	€ 0,96
6	Esposizioni, autosaloni	<b>12,19</b>	<b>1,43</b>	<b>€ 1,15</b>	€ 1,04
7	Alberghi con ristorante	<b>4,55</b>	<b>20,00</b>	<b>€ 0,43</b>	€ 0,40
8	Alberghi senza ristorante	<b>21,55</b>	<b>8,23</b>	<b>€ 2,03</b>	€ 1,76
9	Case di cura e riposo	<b>13,82</b>	<b>11,43</b>	<b>€ 1,30</b>	€ 1,12
10	Ospedali	<b>35,00</b>	<b>11,43</b>	<b>€ 3,29</b>	€ 2,80
11	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>15,91</b>	<b>1,43</b>	<b>€ 1,50</b>	€ 1,28
12	Banche ed istituti di credito	<b>17,47</b>	<b>0,69</b>	<b>€ 1,64</b>	€ 1,44
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<b>26,37</b>	<b>1,43</b>	<b>€ 2,48</b>	€ 2,16
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>29,68</b>	<b>1,12</b>	<b>€ 2,79</b>	€ 2,40
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	<b>16,71</b>	<b>0,88</b>	<b>€ 1,57</b>	€ 1,36
16	Banchi di mercato beni durevoli	<b>42,64</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 4,01</b>	€ 3,44
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<b>34,84</b>	<b>1,06</b>	<b>€ 3,27</b>	€ 2,80
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<b>23,73</b>	<b>1,43</b>	<b>€ 2,23</b>	€ 1,92
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>32,73</b>	<b>1,43</b>	<b>€ 3,08</b>	€ 2,64
20	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>9,10</b>	<b>2,86</b>	<b>€ 0,86</b>	€ 0,80
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>12,37</b>	<b>2,86</b>	<b>€ 1,16</b>	€ 1,04



22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<b>97,81</b>	<b>28,35</b>	<b>€ 9,19</b>	€ 7,84
23	Mense, birrerie, amburgherie	<b>30,90</b>	<b>27,58</b>	<b>€ 2,90</b>	€ 6,16
24	Bar, caffè, pasticceria	<b>70,16</b>	<b>16,88</b>	<b>€ 6,60</b>	€ 5,68
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>36,37</b>	<b>22,29</b>	<b>€ 3,42</b>	€ 2,96
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>43,19</b>	<b>22,86</b>	<b>€ 4,06</b>	€ 3,52
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<b>114,00</b>	<b>145,05</b>	<b>€ 10,72</b>	€ 9,12
28	Ipermercati di generi misti	<b>45,63</b>	<b>23,36</b>	<b>€ 4,29</b>	€ 3,68
29	Banchi di mercato generi alimentari	<b>85,45</b>	<b>42,40</b>	<b>€ 8,03</b>	€ 6,88
30	Discoteche, night club	<b>41,10</b>	<b>8,80</b>	<b>€ 3,86</b>	€ 3,36

\*Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza con arrotondamento in eccesso al volume del contenitore prescelto (ad es. mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere il numero di svuotamenti minimi preassegnati per il rifiuto residuo. Stabilito il numero di litri di volumetria del rifiuto residuo preassegnata. Ad esempio, un'attività con 100 mq ed un indice in litri/mq.anno di 97,81 con assegnato un bidone da 120 litri avrà a diritto a  $100 \times 97,81 = 9781$  litri che suddivisi per 120 (litri contenitore) ammontano a 81,5 svuotamenti che vengono arrotondati a 82 svuotamenti/anno del contenitore del rifiuto residuo e per questo servizio paga  $82 \times 120 = 9840$  litri che moltiplicati per il costo degli svuotamenti in €/litro determina un costo di 1.272,55 euro per la quota variabile preassegnata minima della TARI. Gli eventuali ulteriori svuotamenti determinano un addebito a consuntivo di € 15,520 per ogni svuotamento aggiuntivo.

\*\* Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza e suddivisi per il numero di passaggi all'anno garantiti per la raccolta dell'umido con arrotondamento in eccesso al volume del contenitore prescelto (ad es. mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere la volumetria dei contenitori preassegnati per la raccolta dell'umido (si assume uno svuotamento ad ogni passaggio a causa della elevata putrescibilità dell'umido che non consente uno stoccaggio prolungato del materiale all'interno del contenitore). Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un bidone da 120 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 11,28.

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze non Domestiche*	<b>€ 0,094</b>
---	----------------

\*al netto del tributo ambientale

3. Di applicare le seguenti ulteriori riduzioni alla quota variabile TARIP delle Utenze Domestiche a mezzo fondi stanziati dal civico Bilancio in complessivi € 293.000,00:

<b>RIDUZIONI</b>	<b>Da Bil. Comunale</b>	<b>Parte Fissa</b>	<b>Parte Variabile</b>
AGEVOLAZIONE A CARICO FISCALITA' GENERALE 1 COMP	SI	0%	17%
AGEVOLAZIONE A CARICO FISCALITA' GENERALE 2 COMP	SI	0%	19%
AGEVOLAZIONE A CARICO FISCALITA' GENERALE 3 COMP	SI	0%	21%
AGEVOLAZIONE A CARICO FISCALITA' GENERALE 4 COMP	SI	0%	24%
AGEVOLAZIONE A CARICO FISCALITA' GENERALE 5 COMP	SI	0%	27%
AGEVOLAZIONE A CARICO FISCALITA' GENERALE 6 o piu' COMP	SI	0%	30%

4. Di applicare le seguenti riduzioni ed agevolazione della variabile grazie a fondi statali ex DL 73/2021 (Sostegni bis).

<b>RIDUZIONI UND 2021 per sottocategoria TARI</b>	<b>DPR 158</b>	<b>Sott. Cat.</b>	<b>% riduz.</b>
Ass. istituz. con fini assist., politici, culturali, sindacali, previd. e benefiche	1	1_1	35%
Chiese e altre istituzioni ed associazioni religiose	1	1_2	35%
Scuole da ballo	1	1_3	35%
Sale da gioco, da ballo e da divertimento	1	1_4	35%



**Città di Modugno**

<b>RIDUZIONI UND 2021 per sottocategoria TARI</b>	<b>DPR 158</b>	<b>Sott. Cat.</b>	<b>% riduz.</b>
Musei e gallerie pubbliche e private	1	1_5	35%
Scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado	1	1_6	35%
Centri di istruzione e formazione lavoro	1	1_7	35%
Biblioteche ed archive	1	1_8	35%
Cinema	2	2_1	35%
Teatri	2	2_2	35%
Sale congressi e convegni	2	2_3	35%
Bocciodromi e simili	4	4_1	35%
Palestre ginnico sportive	4	4_2	35%
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva	4	4_3	35%
Campeggi	4	4_6	35%
Gestione di piscine	4	4_7	35%
Alberghi con ristorante	7	7_1	35%
Ostelli per la gioventù	8	8_1	35%
Alberghi	8	8_2	35%
Locande	8	8_3	35%
Pensioni	8	8_4	35%
Affittacamere e alloggi	8	8_5	35%
Bed and breakfast	8	8_6	35%
Residences	8	8_7	35%
Case di cura e riposo	9	9_1	35%
Collegi	9	9_3	35%
Centri diurni ed ist. privati di educazione con sala mensa annessa	9	9_4	35%
Uffici e agenzie in genere	11	11_5	35%
Autoscuole	11	11_7	35%
Agenzie di viaggio	11	11_9	35%
Ricevitorie lotto, totip, totocalcio, ecc.	11	11_10	35%
Internet points	11	11_11	35%
Attività di noleggio di prodotti vari	11	11_12	35%
Librerie	13	13_1	35%
Cartolerie	13	13_2	35%
Bazar	13	13_3	35%
Abbigliamento	13	13_4	35%
Pelletterie	13	13_5	35%
Pelliccerie	13	13_6	35%
Elettrodomestici	13	13_7	35%
Giocattoli	13	13_11	35%
Colori e vernici	13	13_12	35%
Ferramenta	13	13_13	35%
Articoli sportivi	13	13_14	35%
Calzature	13	13_15	35%
Mobili	13	13_17	35%
Prodotti di profumeria e cosmesi	13	13_21	35%
Negozi di mobili e macchine per ufficio	13	13_22	35%
Vendita dischi, videocassette e prodotti simili	13	13_23	35%
Altri esercizi commerciali per la vendita di beni durevoli	13	13_25	35%
Commercio all'ingrosso per le attività previste nella classe e similari	13	13_26	35%
Gioiellerie, orologerie e oreficerie	15	15_1	35%



<b>RIDUZIONI UND 2021 per sottocategoria TARI</b>	<b>DPR 158</b>	<b>Sott. Cat.</b>	<b>% riduz.</b>
Negozi di filatelia e numismatica	15	15_3	35%
Strumenti musicali	15	15_4	35%
Bigiotterie	15	15_5	35%
Tessuti	15	15_6	35%
Negozi mercerie e filati	15	15_7	35%
Commercio all'ingrosso per le attività comprese nella classe e simili	15	15_9	35%
Locali o aree mercati con vendita di beni non alimentari	16	16_1	35%
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, solarium, ecc.	17	17_1	35%
Parrucchieri e barbieri	17	17_2	35%
Estetista	17	17_3	35%
Ristoranti e trattorie	22	22_1	35%
Rosticcerie e friggitorie	22	22_2	35%
Self service con tavoli per consumazione	22	22_3	35%
Pizzerie e tavole calde	22	22_4	35%
Agriturismo	22	22_5	35%
Osterie con cucina	22	22_6	35%
Altre attività rientranti nel comparto della ristorazione	22	22_7	35%
Pub	22	22_8	35%
Mense popolari e refettori in genere	23	23_1	35%
Mense	23	23_2	35%
Birrerie	23	23_3	35%
Osterie senza cucina	23	23_4	35%
Amburgherie	23	23_5	35%
Bar e caffè	24	24_1	35%
Bar pasticcerie	24	24_2	35%
Bar gelaterie	24	24_3	35%
Gelaterie	24	24_4	35%
Pasticcerie	24	24_5	35%
Night clubs	30	30_1	35%
Ritrovi notturni con bar ristoro	30	30_2	35%
Clubs privati con bar ristoro	30	30_3	35%

5. **DI DARE ATTO** che l'intera somma che residuerà sul fondo ex art. 6 del D.L. 73/2021, rispetto a quanto erogato a mezzo delle disposizioni che precedono, verrà utilizzato, a seguito dell'emanazione dell'approvando Decreto Ministeriale (che quantificherà con assoluta certezza l'importo spettante al Comune di Modugno), per coprire agevolazioni da erogare "a sportello", fino ad esaurimento fondi, e nella misura del **35%** della rispettiva quota variabile TARI da riservarsi alle attività economiche (**non rientranti nell'agevolazione di cui al punto precedente**) che risulteranno aver subito una riduzione del fatturato 2019/2020 in misura non inferiore al 30%.

Qualora, a seguito dell'avviso pubblico con il quale si porterà all'attenzione dei potenziali beneficiari la possibilità di fruire della riduzione del 35%, dovessero risultare economie sul fondo disponibile, verrà pubblicato un ulteriore avviso pubblico aperto a tutte le Utenze non Domestiche che risulteranno disporre del previsto requisito inerente il fatturato e che non abbiano partecipato al primo avviso in quanto destinatari delle agevolazioni di cui al precedente punto 4. Anche in tale ipotesi si provvederà all'erogazione dei fondi residui sino ad esaurimento degli stessi ed in ordine di arrivo delle istanze.

6. **DI STABILIRE** il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non



recuperabile pari a quanto indicato nelle tabelle precedenti relative alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche;

7. **DI DARE ATTO** che il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2021, presenta dei costi per un totale di € **7.189.386,25** (suddivisi in € 4.537.194,48 di quota fissa e € 2.652.191,77 di quota variabile).
8. **DI DARE ATTO** che, la data di scadenza del versamento della TARIP in n. 2 rate, come determinata dall'art. 16, comma 4, del Regolamento TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/06/2021, viene posticipata come di seguito indicato:
  - Scadenza 1^ rata - 30/09/2021
  - Scadenza 2^ rata – 31/03/2022

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione da cui si accerta il seguente esito:

Voti a favore: n. 14;

Astenuti: n. 9 (CRAMAROSSA, MACINA, VITUCCI, SILVESTRI, VASILE, GRAMAZIO, BELLINO, CAPUTO, LOSOLE);

Assenti: n. 2 (VITRANO, TOSCA);

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

---

Il Segretario Generale  
Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Dott. Maurizio Panettella





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 60**

Ufficio Proponente: **ufficio Altri Tributi**

Oggetto: **TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PUNTUALE - TARIP. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 09/07/2021

Il Responsabile di Servizio  
Dott. Fulvio Pasquale Gesmundo

## Parere Contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 12/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Valeria De Pasquale



# Città di Modugno

*CITTA' METROPOLITANA DI BARI*

---

## ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

### ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO

**Delibera di Consiglio Comunale n.51 del 27/07/2021**

OGGETTO: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PUNTUALE - TARIP. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

**E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 07/09/2021 COME  
PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**

## ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

### ATTESTA

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

**MODUGNO LI', 07/09/2021**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**